SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1298)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SAPORITO e DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1981

Proroga degli interventi straordinari a favore della pesca marittima

Onorevoli Senatori. — Con legge 29 febbraio 1980, n. 57, fu concesso un contributo straordinario per le spese di gestione « a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima entro gli Stretti ». Tale provvedimento era limitato all'esercizio finanziario 1980, ritenendosi che nel frattempo si sarebbe potuto approvare un provvedimento riguardo alla disciplina definitiva della materia.

Dal momento che tale disciplina è in corso di esame presso il Parlamento e verosimilmente richiederà un certo tempo per l'approvazione, si ritiene necessario prorogare di un anno gli effetti della legge suddetta, confermando le misure e le modalità previste dalla stessa. Non sono infatti venuti meno i gravi motivi che suggerirono l'approvazione della legge, in ordine ai costi di gestione e, in particolare, al prezzo del carburante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 29 febbraio 1980, n. 57, sono prorogate sino al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 25 miliardi,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) - 2-3-4

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.